

Concordato preventivo, redazione del bilancio e controllo del socio

Tribunale Milano, 28 luglio 2016. Pres. Elena Riva Crugnola. Est. Marianna Galioto.

Concordato preventivo – Iscrizione delle poste di bilancio – Controllo del socio – Interesse ad agire

Poiché il concordato preventivo, a differenza del fallimento, non comporta la dissoluzione dell'ente, posto che il presupposto oggettivo del concordato è dato dal mero stato di crisi, e non anche dall'irreversibile stato d'insolvenza, diviene rilevante per il socio, tanto da comportare il suo interesse ad agire, sottoporre a controllo giudiziario le iscrizioni delle poste di bilancio.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 6 giugno 2012, la società Ziga srl, nella sua qualità di socia di L.'s House spa¹ ha proposto impugnazione:

- della delibera di assemblea ordinaria del 28 marzo 2012 di approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2011, denunciandone la nullità per violazione dei principi di chiarezza, verità e precisione;
- della delibera di assemblea straordinaria tenutasi in pari data, che ha disposto
 - - l'azzeramento del capitale sociale
 - - la copertura delle perdite mediante l'utilizzo di voci del patrimonio netto e la copertura della residua perdita
 - - la ricostituzione del capitale sociale.

La parte attrice si duole essenzialmente del fatto che il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 sia stato redatto secondo criteri di liquidazione, e ciò in contrasto con il principio contabile OIC n. 5, contestando dunque il risultato di gestione apparentemente in perdita, che non sarebbe sussistente alla luce dei corretti criteri di redazione secondo il principio di continuità aziendale. Per tale ragione le iscrizioni censurate sarebbero prive del requisito di chiarezza, verità, precisione e correttezza.

La corretta applicazione dei principi fissati dal codice civile e dei principi contabili nazionali vigenti, avrebbe evidenziato, a suo dire,

- un risultato economico di esercizio positivo,
- e, di conseguenza, l'integrità del patrimonio sociale,
- e quindi il fatto che la società non si trovava nelle condizioni di cui all'art. 2447 c.c., non sussistendo i presupposti per l'azzeramento e la ricostituzione del capitale sociale, poiché la somma algebrica delle rettifiche comporta l'iscrizione di minori costi e/o maggiori ricavi per

complessivi euro 6.599.780,00 con conseguente rettifica di pari importo del risultato economico dell'esercizio che passa da una perdita di euro 5.421.893,00 ad un utile euro 1.177.887,00.

La convenuta si è costituita in giudizio eccependo la carenza di interesse ad agire perché la società ha chiesto l'ammissione al concordato preventivo, eccezione contrastata dall'attrice, secondo la quale l'assoggettamento a procedura concorsuale non fa venir meno l'interesse del socio ad ottenere l'accertamento della veridicità e attendibilità del bilancio e al controllo sull'operato degli amministratori.

La convenuta ha inoltre contestato nel merito le doglianze dell'attrice, esponendo che lo stesso principio contabile invocato dalla parte avversa impone di tenere conto delle prospettive di messa in liquidazione, ove tale evenienza sia già chiara al momento di approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.

Il Tribunale reputa che non possa essere accolta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta, concernente il difetto di interesse ad agire per essere la società sottoposta a concordato preventivo, peraltro omologato dal Tribunale fallimentare.

Il concordato preventivo, infatti, a differenza della diversa procedura fallimentare, non comporta la dissoluzione dell'ente, posto che il presupposto oggettivo del concordato è dato dal mero stato di crisi, e non anche dall'irreversibile stato d'insolvenza, sicché diviene rilevante per il socio, tanto da comportare il suo interesse ad agire, sottoporre a controllo giudiziario le iscrizioni delle poste di bilancio, in vista della prosecuzione dell'attività in modo da non comportare soluzioni di continuità nella rappresentazione a soci e terzi della situazione economico-patrimoniale della società. Non va, infatti, dimenticato che il concordato preventivo non comporta lo spossessamento dell'imprenditore come il fallimento, con la conseguenza che la società in concordato è tenuta alla redazione dei bilanci, trovandosi ancora *in bonis*.

Neppure si può fondatamente sostenere che la presenza del Collegio sindacale possa far venir meno la legittimazione del socio di minoranza, e il suo interesse ad agire per ottenere l'annullamento della delibera di approvazione del bilancio, poiché il potere di controllo del socio, previsto espressamente dalla legge, ha ragion d'essere con riferimento alle determinazioni della società in punto di rappresentazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria ai soci e ai terzi, senza che esso possa essere assorbito, sostituito o precluso da quello già operato dal collegio sindacale.

Si esaminano, dunque, di seguito le iscrizioni di bilancio censurate dalla parte attrice, ed il contraddittorio articolatosi per ciascuna.

1. Violazione del principio OIC 5.

La parte attrice sostiene che il bilancio sia stato erratamente redatto in violazione dei principi di verità, chiarezza e precisione di cui al disposto dell'art. 2423 cc, perché la società avrebbe applicato i criteri dettati dai principi contabili OIC n. 5. La messa in liquidazione è stata infatti deliberata solo nel corso dell'esercizio 2012.

La censura principale consisterebbe nella dedotta erronea applicazione dei principi propri della liquidazione all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2011.

Dall'errata interpretazione del principio contabile OIC n. 5 sarebbero derivati, i seguenti vizi:

1.1 superfluo accantonamento di un fondo per oneri di euro 2.247.998,00; 1.2 errata eliminazione della voce immobilizzazioni immateriali; 1.3 mancato computo degli oneri finanziari nel calcolo del valore delle rimanenze. La parte convenuta ha sostenuto che il bilancio al 31 dicembre 2011 veniva redatto da L. seguendo il principio di continuità aziendale e non secondo i criteri di anticipata liquidazione, come si desume dalla nota integrativa in cui l'amministratore ha illustrato i criteri adottati per la redazione del bilancio, così esprimendosi: *"Il presente bilancio è stato redatto in base a quanto dispone il principio contabile OIC 5 ai punti 7.1/7.2/3.4.2 tenendo anche conto del principio contabile OIC 29 Par. E.III.c. In altri termini, la società si trova nella condizione di vigilia del non funzionamento e quindi l'amministratore, ex OIC 5 par 7.1, "pur utilizzando il criterio di funzionamento, tiene conto degli effetti che l'imminente liquidazione produce sulla composizione del suo patrimonio"... omissis ... Tutto in ossequio al principio contabile OIC 5 che sancisce l'impossibilità di abbandonare i criteri di funzionamento e passare ai criteri di liquidazione prima della data di inizio della gestione della liquidazione"*.

La convenuta ha dedotto che già al tempo dell'approvazione del bilancio 2011 era prevedibile la messa in liquidazione, e che comunque le iscrizioni sono state eseguite secondo criteri di continuità:

- le rimanenze sono state contabilizzate secondo il criterio del costo, mentre le immobilizzazioni materiali venivano contabilizzate al costo e ammortizzate;
- per tutte le voci del bilancio al 31 dicembre 2011, le appostazioni venivano eseguite secondo il criterio della continuità aziendale.

La convenuta ha esposto inoltre che la previsione di perdita della continuità aziendale derivava dai seguenti elementi:

- al 31 dicembre 2011 L. disponeva di liquidità pari ad euro 1,4 milioni a fronte degli impegni finanziari nei confronti degli Istituti di credito per i successivi 12 mesi per -euro 3.635.416,00 (cfr doc. n. 7).
- i risultati delle interrogazioni della Centrale dei Rischi evidenziavano che L. a partire dal mese di febbraio 2012 era segnalata per un'esposizione debitoria di euro 200.000,00 solo con riferimento ad Unicredit spa, mentre a far data dal mese di marzo 2012 l'esposizione era aumentata fino ad euro 300.000,00 con tutto il sistema bancario.- nel mese di luglio 2012 l'indebitamento di L. era giunto all'importo di euro 1.863.000,00 di cui euro 985.000,00 solo con Unicredit spa (cfr doc. n. 23 d.i. Unicredit/L. pagina 4).
- l'emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per euro 147.000,00 nei confronti di L. ad opera del signor C. Z. (legale rappresentante di ZIGA) in qualità di obbligazionista (cfr docc. nn. 8 e 9).
- l'amministratore, pertanto, considerato il complesso degli impegni di spesa, l'ammontare delle disponibilità liquide, la misura dell'indebitamento nei confronti delle banche, l'assenza di ragionevoli aspettative di conseguire ricavi, l'indisponibilità degli azionisti a finanziare la società, riteneva la stessa prossima all'insolvenza e comunque riteneva che la società non fosse in grado di conseguire l'oggetto sociale nell'esercizio successivo.

1.1. Accantonamento di un fondo per oneri di euro 2.247.998,00 (voce B dello stato patrimoniale e voce B.12 del conto economico).

L'attrice sostiene che detti costi riguardano la stima dei costi da sostenere nel 2012 per l'albergo di Legnano, che non sarebbero dunque di competenza dell'esercizio 2012, così comportando un abbattimento del risultato dell'esercizio 2011 che non avrebbe ragion d'essere, poiché per l'esercizio 2011 avrebbero dovuto essere indicati i costi certi già verificatisi alla data di riferimento del bilancio, e non eventi futuri che nulla hanno a che vedere con l'esercizio in chiusura, meramente eventuali e privi di specifica determinazione.

La convenuta ha rilevato che l'amministratore, in nota integrativa ha spiegato quanto segue: *"Nella valutazione delle singole voci si è tenuto conto di tutte le informazioni disponibili su un arco temporale di dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Si è ritenuto pertanto in ossequio ai principi contabili:*

...

- di accantonare un fondo per costi di gestione della società nell'anno 2012 per Euro 2.247.998,00 soprattutto in relazione al fatto che alla data di redazione del presente documento non sono previsti ricavi certi derivanti dalla vendita o locazione degli immobili di proprietà".

Ha aggiunto che l'accantonamento del fondo veniva correttamente operato dall'amministratore sulla scorta del combinato disposto dei principi contabili n. 29 paragrafo E e n. 19, e che accertata la sussistenza di tale circostanza, il principio contabile n. 29 (richiamato espressamente dal principio OIC n. 5) impone di tenere conto del venir meno della continuità aziendale anche se tale venir meno viene conosciuto dopo la chiusura dell'esercizio sociale.

Inoltre il principio contabile n. 19 prevede che quando la società decide di sostenere un onere deve operare il relativo accantonamento nel fondo rischi ed oneri.

In proposito, nel bilancio al 31 dicembre 2011 venivano eseguite due separate appostazioni contabili, e in particolare l'accantonamento del fondo per il ripristino dell'albergo e l'accantonamento per oneri futuri.

Quanto al primo (cfr fondo destinato per gli oneri di ripristino) a seguito dell'ultimazione dei lavori dell'albergo avvenuta nel mese di febbraio 2011, l'amministratore aveva verificato la presenza di numerosi vizi e difetti relativi all'installazione degli impianti, alla realizzazione di opere, ecc. (cfr doc. n. 10 e 11).

A fronte dei vizi e difetti riscontrati nelle opere, L. promuoveva avanti al Tribunale di Legnano nel mese di luglio 2011, ricorso per ATP nei confronti dell'impresa appaltatrice CGS S.r.l. (cfr doc. n. 12).

Pertanto l'amministratore accantonava i costi per sostenere tali oneri, costituendo un fondo *ad hoc*, tenendo conto di:

- costi il cui import era già certo o facilmente determinabile;
- costi già approvati;
- costi certi ma non precisamente quantificabili (cfr. doc. n. 10).

Peraltro l'amministratore decideva di inserire tale fondo nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 in ossequio al principio contabile n. 19 il quale testualmente prevede

"Si tratta in sostanza di fondi oneri omissis per obbligazioni già assunte alla data di bilancio od altri eventi già verificatisi (maturati)

alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione".

Si tratta infatti di costi già individuati dall'amministratore e dei quali L. si sarebbe dovuta fare carico per rimediare, riparare, ripristinare i vizi e difetti riscontrati nelle opere realizzate da CGS S.r.l.

Pertanto, a dire della convenuta, non si trattava di nuove opere, bensì di costi indispensabili alla riparazione e sistemazione di danni già verificatisi nel corso del 2011.

Ancora, osserva che il principio contabile n. 11 in sede di redazione del bilancio prescrive il criterio della prudenza.

Sempre in relazione ai costi di gestione l'attrice si lamenta anche del fatto che la gestione alberghiera non rientrava nell'oggetto sociale².

1.2. Eliminazione della voce immobilizzazioni immateriali presente nel bilancio 2010 (euro 403.205,00).

La parte attrice lamenta che tale voce sia stata eliminata, e che sia stato iscritto detto importo nel conto economico nella voce E21 (minusvalenze da alienazioni). Non è stato applicato il principio OIC 5, e una redazione chiara avrebbe imposto, a suo dire, l'iscrizione di detto importo nella voce B10 (altre svalutazioni delle immobilizzazioni). In buona sostanza sarebbe stato anticipato un criterio di valutazione applicabile solo in caso di liquidazione della società. L'applicazione di tale criterio avrebbe contribuito a peggiorare il risultato economico della società e non risponderebbe al principio di chiarezza.

La convenuta ha esposto che alla data del bilancio precedente (31 dicembre 2010) la voce immobilizzazioni immateriali era composta dalle seguenti voci:

1.2.1 provvigione pagata all'agenzia che aveva procurato il contratto di locazione ad uso commerciale dell'immobile in proprietà di L. sito in Pregnana Milanese (conto n. 031308);

1.2.2. costi sostenuti per l'ottenimento di un mutuo chirografario concesso da Banca di Legnano estinto anticipatamente (conto n. (omissis)).

1.2.3. oneri sostenuti per l'accensione di un nuovo mutuo erogato da Banca di Legnano (conto n. (omissis)).

Quanto al costo sub 1.2.1. ha esposto che il costo della provvigione corrisposto in favore dell'agenzia immobiliare per il contratto di concessione in locazione a Minitransport spa dell'immobile di Pregnana Milanese, era stato capitalizzato nel bilancio al 31 dicembre 2010 nel conto n. (omissis) (cfr doc. n. 14). Dall'aprile 2011 Minitransport si era resa inadempiente, e la società L. aveva ottenuto nel 2011 convalida di sfratto per morosità, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la somma di euro 665.003,06, ed aveva poi promosso azione esecutiva rivelatasi solo parzialmente fruttuosa, tanto che nel maggio 2012 si era determinata a presentare ricorso per la dichiarazione di fallimento insieme ad altri creditori (cfr doc. n. 17). Data l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione, l'amministratore eliminava dal bilancio al 31 dicembre 2011 la relativa voce di capitalizzazione dei costi sostenuti a titolo di provvigioni immobiliari, e ciò in applicazione del principio contabile n. 24, secondo cui gli oneri pluriennali possono essere capitalizzati solo a condizione che abbiano una effettiva utilità pluriennale e devono essere ammortizzati in un tempo non eccedente la durata del contratto.

In relazione al costo sub 1.2.2., la convenuta ha ancora spiegato che sul conto n. (omissis) del bilancio al 31 dicembre 2010 venivano, invece, contabilizzati gli oneri pluriennali derivanti dal mutuo chirografario concesso a L. da Banca di Legnano. In seguito all'estinzione anticipata del mutuo nel mese di agosto 2011, l'importo capitalizzato per euro 44.500,00 veniva mandato a costo, in quanto la relativa utilità pluriennale era venuta meno (cfr docc. nn. 16 e 17), sicché l'azzeramento del valore degli oneri pluriennali si sarebbe reso necessario a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento. La convenuta ha invocato il principio contabile n. 24 che prevede che l'onere precedentemente capitalizzato venga mandato a costo, al venir meno della sua utilità.

A proposito del costo sub 1.2.3. la convenuta ha spiegato che nel conto (omissis) relativo al bilancio 31 dicembre 2010 venivano capitalizzate le spese per l'accensione di un nuovo mutuo chirografario concesso da Banca di Legnano per euro 225.250,000 (cfr doc. n. 18).

Anche in tal caso, in previsione della cessazione della continuità aziendale, l'amministratore considerava il venir meno anche dell'utilità dei relativi oneri pluriennali e, con il consenso del Collegio sindacale, azzerava la relativa capitalizzazione.

Come illustrato nella nota integrativa, infatti, l'amministratore in applicazione del principio contabile n. 29 paragrafo E.III.c. individuava *"alcuni fatti successivi alla chiusura del bilancio possono far venire meno totalmente o parzialmente il presupposto della continuità aziendale ... omissis ... se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti della mancanza di continuità aziendale"*.

Sottolinea la convenuta che tale condotta prudentiale non si traduceva affatto nell'applicazione del criterio di liquidazione (criterio che di fatto non veniva mai applicato), bensì nel valutare se una posta avesse o meno una ragionevole utilità pluriennale.

1.3. Mancata capitalizzazione degli oneri finanziari.

La parte attrice si duole ancora che gli interessi passivi relativi al mutuo concesso dalla Banca per la costruzione dell'immobile alberghiero di Legnano, non siano stati iscritti in aumento del valore delle rimanenze finali, come nell'esercizio precedente nella voce C1, sul presupposto che l'immobile non era ultimato.

La convenuta ha obiettato che il computo degli oneri finanziari nel costo delle rimanenze finali costituisce un fatto eccezionale e non ordinario, e che il principio contabile n. 13, al paragrafo D.III.c), precisa che *"gli oneri finanziari sono esclusi sia dal concetto di prezzo effettivo di acquisto, sia da quello di oneri accessori"*. Il computo degli oneri finanziari sarebbe ammissibile quando il finanziamento dal quale gli oneri finanziari derivano sia stato espressamente assunto ad oggetto di capitalizzazione. Inoltre il principio n. 13, al paragrafo D.III.m) chiarirebbe che *"... omissis... si possono includere i relativi interessi passivi tra i costi limitatamente al periodo di produzione sempre che l'onere degli interessi sia stato realmente sostenuto, il costo più gli interessi non ecceda il valore netto di realizzo ed il fatto della capitalizzazione venga chiaramente esposto nella nota integrativa"*.

Reputa il Tribunale, in relazione ai punti 1.1, 1.2, e 1.3, che le doglianze dell'attrice non siano fondate.

Va rilevato al riguardo che il nodo decisivo delle censure ora esposte attiene essenzialmente all'applicazione di alcuni criteri di iscrizione contabile che tengano conto dell'imminente perdita della continuità aziendale, che gli amministratori avevano prudentemente previsto per l'esercizio in corso alla data dell'approvazione del bilancio 2011. Sembra al Collegio che la società convenuta abbia correttamente applicato i principi legali e i criteri dettati dalle regole tecniche OIC 5.

Occorre anzitutto prendere atto che la parte attrice non contesta i dati di fatto enunciati dalla convenuta riguardo all'indebitamento maturato e alle inesistenti prospettive di percepire ricavi per l'esercizio successivo, come valutabili alla data di adozione della delibera di approvazione del bilancio 2011.

Va rammentato che l'art. 2423bis cc sui principi di redazione del bilancio, impone al primo comma, n. 4), di *"tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura del conto"*.

Ed ancora, le regole tecniche applicabili sul punto ulteriormente precisano, ponendosi in sintonia con il ricordato principio legale, che in caso di prevedibile messa in liquidazione della società nel corso dell'esercizio successivo *"gli amministratori ... nella redazione del bilancio del precedente esercizio, pur utilizzando i 'criteri di funzionamento', terranno conto degli effetti che la liquidazione della società, imminente o già deliberata, produce sulla composizione del suo patrimonio e sul valore recuperabile delle sue attività applicando i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 cc con le modalità precisate nel par. 3.4.2. riguardante il rendiconto sulla gestione degli amministratori, al quale si rinvia"*. Non va sottaciuto che detto ultimo criterio (3.4.2.), pur prescrivendo l'applicazione dei criteri si funzionamento prima dell'inizio formale della liquidazione, ha cura tuttavia di precisare che la gestione – ancora nelle mani degli amministratori – rivela già un carattere 'conservativo' e non anche 'dinamico-produttivo'. E si aggiunge che sebbene il ricorso ai criteri valutativi propri della liquidazione debba avvenire dopo l'avvio della procedura stessa, il rendiconto sulla gestione degli amministratori va comunque compiuto *"tenendo conto dell'intervenuto scioglimento della società, e, quindi, dei relativi riflessi per la mancanza di prospettiva di continuità aziendale"*.

In un simile contesto di regole legali e tecniche, non pare scorretto l'azzeramento dei beni immateriali operato dalla società nel bilancio 2011.

2. Svalutazione del credito verso Minitransport spa.

L'attrice ha poi censurato la svalutazione integrale del credito vantato da L. nei confronti di Minitransport spa, deducendo che non ne sussistevano i presupposti.

La convenuta ha ribadito quanto esposto sub 1.2.1. ossia che nel 2011 Minitransport spa è stata sfrattata per morosità e che la procedura esecutiva attivata per il recupero dei canoni non pagati è stata solo parzialmente fruttuosa; la Minitransport è stata poi dichiarata fallita.

Rileva il Tribunale che l'attrice non ha contestato dette circostanze in fatto, sicché la svalutazione integrale del credito verso Minitransport pare giustificata dall'insussistenza di fruttuose possibilità di recupero, stante il fallimento della debitrice.

L'attrice si duole ancora che non siano state iscritte imposte anticipate. Ancora una volta la convenuta sostiene che mancava il presupposto della continuità aziendale; in mancanza di ragionevoli aspettative di ottenere un imponibile fiscale positivo almeno pari alla svalutazione difettava la concreta possibilità di recuperare il credito d'imposta iscritto, che diventerebbe un vero e proprio credito inesigibile. Al riguardo, è sufficiente richiamare i principi sopra esposti in tema di mancanza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio successivo a quello di cui si discute.

3. Contabilizzazione della transazione con CGS srl.

L'attrice contesta come errata, la contabilizzazione della transazione raggiunta con CGS srl, l'appaltatrice dei lavori di costruzione dell'immobile di Legnano, concernente l'importo di euro 1.800.000,00 su lavori eseguiti per euro 2.500.000,00.

A seguito del procedimento per ATP promosso da L. volto ad accertare vizi e difetti delle opere, l'appaltatrice ha riconosciuto uno 'sconto' di euro 1.800.000,00 sul prezzo originario. L'attrice lamenta che in nota integrativa tale importo sia qualificato come risarcimento danni, e che sia stato allocato in bilancio in diminuzione del valore delle rimanenze. La somma in parola avrebbe dovuto essere appostata, a suo dire, come sopravvenienza attiva alla voce E20 (altri proventi straordinari). Il danno da vizi e difetti dell'opera è dato da costi di ripristino per soli euro 379.725,00 come indicati dall'amministratore in assemblea e indicato in nota integrativa, sicché L. avrebbe ricevuto dalla transazione un beneficio economico di euro 1.420.275,00 (1.800.000,00 - 379.725,00). Il bilancio evidenzia invece alla voce B un costo per euro 379.725,00, e la nota di credito per 1.800.000,00 è stata contabilizzata in diminuzione dei costi per il 2011 (1.000.000,00), e quale sopravvenienza attiva per la parte imputabile al 2010 (800.000,00). L'attrice dichiara tuttavia che il risultato economico di tali contabilizzazioni è neutro. In conclusionale (pag. 18) l'attrice sostiene che è corretta l'appostazione di fondo rischi per euro 379.725,00, ma si sarebbe per converso dovuto evidenziare un risultato positivo di euro 1.420.275,00.

La convenuta ha dedotto che L. nel bilancio precedente al 31 dicembre 2010 valorizzava le rimanenze per euro 17.959.126,36.

Nel 2011 L. e CGS raggiungevano una transazione giudiziale, per effetto della quale, a fronte dei vizi e difetti dell'opera e dei costi per il ripristino, di cui si sarebbe fatta carico L., veniva riconosciuta una riduzione del prezzo dovuto in favore di CGS per l'importo di euro 1.800.000 in luogo dell'importo originario pari ad euro 2.500.000,00 (cfr doc. n. 24). CGS a storno delle fatture già emesse e trasmesse alla debitrice, emetteva alcune note di credito che L. contabilizzava a riduzione del costo di acquisto del bene. Sostiene che a seguito della diminuzione del costo del bene di euro 1.800.000,00 anche la valorizzazione del magazzino - che è eseguita al costo - doveva essere diminuita esattamente di tale valore, e che erroneamente la parte avversa considera l'importo di euro 1.800.000,00 quale risarcimento danni e non come diminuzione del costo del bene.

Sostiene ancora la convenuta che in ogni caso il valore, sia esso indicato tra i ricavi o tra le sopravvenienze, rimane sempre una componente positiva di reddito.

Osserva il Collegio che nella nota integrativa si legge che l'importo di euro 1.800.000,00 viene indicato come minor costo che l'appaltatrice ha

accettato di sopportare e di recuperare dai suoi subappaltatori (*“Nella sostanza la vostra società ha “accollato” all’appaltatore l’onere di recuperare i danni subiti dai subappaltatori concretizzando immediatamente un definitivo minor costo delle opere per euro 1.800.000,00. La parte di lavoro eseguita nel 2011 non è stata quindi inserita nei costi né inserita nelle rimanenze, mentre la quota stornata relativa ai lavori del 2010 per euro 800.000,00 ha generato una sopravvenienza attiva e, di converso, una riduzione delle rimanenze finali di pari importo. Sempre nell’ambito della transazione dovranno essere sostenuti ulteriori oneri, quantificati in apposito fondo di euro euro 379.725,00 per la sistemazione dell’albergo sito in Legnano.”*).

La transazione (doc. 24), premesso che è stato promosso ATP per accertare vizi difetti e cattiva esecuzione delle opere e minor valore dell’immobile, prevedeva che L. ricevesse la restituzione del cantiere nello stato in cui si trovava, e che CGS si sarebbe impegnata a emettere nota di credito di euro 1.800.000,00; avanti al CTU le parti hanno dichiarato che per effetto della transazione L. si sarebbe fatta carico dei lavori di risistemazione.

Va poi rilevato che entrambe le parti concordano sull’esatta appostazione della somma di euro 800.000 tra le sopravvenienze attive, poiché detto importo era relativo ai costi sostenuti dalla società nel 2010.

Riguardo invece ai costi di competenza del 2011 (euro 1.000.000,00) la rinuncia del corrispettivo da parte del fornitore, relativa a debito non ancora pagato concernente lo stesso esercizio a cui si riferisce lo ‘sconto’, pare riconducibile, ad avviso del Collegio, a una mera riduzione di costo. In altre parole, la diminuzione di un corrispettivo non ancora pagato, e stornato dallo stesso creditore, sembra effettivamente costituire direttamente, come sostiene la convenuta, un fattore di diminuzione delle rimanenze.

4. Iscrizione delle caparre per l’operazione di Ferno.

L’attrice ha lamentato che dall’esame della voce E21 del conto economico, come illustrata in assemblea dall’amministratore (cfr. pag. 6 -7 verbale assemblea doc. 4), si rileva l’imputazione di oneri per complessivi euro 421.700,00 relativi alla *“vicenda di Ferno per l’annullamento delle caparre”*. Ziga sostiene che la posta non è chiara e comunque ne contesta l’iscrizione tra gli oneri pluriennali, in quanto, per ammissione dello stesso amministratore, essa deriva da una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio sfavorevole alla società, che in quanto appellata, non è pertanto definitiva. Tali costi non avrebbero il requisito della certezza e non avrebbero dovuto concorrere alla formazione del risultato economico dell’esercizio.

La convenuta ha sostenuto che a fronte del carattere aleatorio del giudizio di impugnazione della sentenza, e della certezza della sentenza di primo grado sfavorevole alla società, l’amministratore in via prudenziale e del tutto correttamente si atteneva al dato certo costituito dalla sentenza n. 506/11. Ha aggiunto che la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1068/2014 depositata in data 14/3/2014, ha rigettato integralmente l’appello proposto da L., confermando la sentenza di primo grado.

In proposito, è sufficiente constatare, secondo il Tribunale, che l’onere in parola è stato iscritto in ragione dell’intervenuta soccombenza in giudizio della società nella controversia concernente l’operazione di Ferno. La

società ha compiuto sul punto una valutazione discrezionale di carattere prudenziale, che non appare censurabile in ragione dell'avvenuta soccombenza nel giudizio di primo grado, valutazione che del resto è stata riscontrata *ex post* dall'esito del giudizio di appello, confermativo della sentenza di primo grado (la circostanza della soccombenza in appello non è contestata).

Alla luce dei rilievi che precedono, che valgono a superare e assorbire ogni altra questione posta dalle parti, la domanda dell'attrice va respinta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 96 cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

1. respinge la domanda dell'attrice;
2. condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 6.500,00 per compenso d'avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA.

Milano, 3 marzo 2016.

¹ di seguito più semplicemente L..

² è appena il caso di rilevare che detta censura ha ben poco a che fare con la rappresentazione di bilancio, risolvendosi piuttosto in una censura all'operato degli amministratori che esula dall'oggetto del giudizio.